**C O M U N E  D I  B A G N A R A  C A L A B R A**

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Corso Vittorio Emanuele II -Tel. 0966-3740211- Fax 0966-371454

**UOC 7 DEMANIO – PORTO – SERV. CIMITERIALI – VERDE PUBBLICO**

# BANDO DI GARA

# GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI IN CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 45 BIS DEL C.D.N.

## 1. FINALITA'

L'Amministrazione Comunale di Bagnara Calabra, con Delibera di Giunta Comunale n. 144 del 3.11.20026, a norma dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, ha dato indirizzo al Responsabile UOC 7 di provvedere alla redazione degli atti finalizzati Gestione dei Servizi portuali in concessione ai sensi dell'art 45 bis del C.D.N., per mesi 3 (tre).

Dato atto che l'attuale validità della Concessione Demaniale Marittima in capo all'Ente comunale, che insiste sull'area portuale di cui si intende affidare a terzi la gestione dei servizi, avrà scadenza al 31.12.2026, data presumibilmente coincidente con l'affidamento dei *Lavori di messa in sicurezza del molo di sopraflutto* e di *Riqualificazione e messa in sicurezza dell'area portuale,* si è proceduto in via precauzionale ad un affidamento di durata 3 (tre) mesi, eventualmente prorogabili ai sensi dell'art.120 D.Lgs 36/2023, nelle more della cantierizzazione effettiva dei Lavori di cui trattasi.

Pertanto, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 144 del 3.11.2026 il Responsabile dell'UOC7 tende a predisporre agli atti necessari all'affidamento a terzi della Gestione dei Servizi portuali, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, per come esplicitati nel Capitolato prestazionale d'appalto per mesi 3 (tre) decorrenti dal 1.01.2027, o comunque dal giorno successivo alla consegna del servizio, fino al 31.03.2027.

## 2. ENTE APPALTANTE:

**Comune di Bagnara Calabra**

La competenza ad adottare il presente atto da parte del Comune discende dal nuovo quadro normativo, per quanto concerne i porti d'interesse regionale ed interregionale, a mente del quale spettano alle Regioni e, per il principio di sussidiarietà, ai Comuni, le competenze relative all'esercizio delle funzioni amministrative nei porti di 2^ categoria, classe III (porti di interesse regionale ed interregionale con funzione turistica e peschereccia). Tale quadro normativo è stato confermato da diverse pronunce della Corte Costituzionale, tra cui la n.344/2007.

La Regione Calabria ha disciplinato la materia con la L.R. 21 dicembre 2005 n. 17 e ss.mm.ii., recante le norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo. L'articolo 4, comma 1° lett. e) della citata L.R. tra le funzioni e competenze dei Comuni, prevede, in particolare, il rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all'articolo 9 della legge n. 88/2001.

## 3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA

Per ragioni legate all'imminente scadenza dell'affidamento dei servizi portuali 2026, la cui continuità va garantita a tutela delle imbarcazioni da pesca e da diporto già collocate in Porto in area destinata al rimessaggio invernale, l'affidamento avviene mediante procedura aperta, nell'ambito della disciplina delle concessioni di servizi di cui agli artt. 182 e seguenti, all'art. 185 comma 1), 187 del D.Lgs. 36/2023.

La concessione è aggiudicata mediante valutazione congiunta dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, secondo i criteri oggettivi e i punteggi stabiliti nel presente bando, ai sensi dell'art. 185 del medesimo decreto, al fine di individuare il vantaggio economico complessivo per il Comune.

## 4. REQUISITI DEI PROPONENTI

Potranno presentare offerte i soggetti di cui all'art. 65 D.Lgs. 36/2023 e i raggruppamenti

temporanei e consorzi ordinari di operatori economici di cui all'art. 68 del D. Lgs. 36/2023, che provino nelle forme di legge:

**Requisiti di ordine speciale** di cui all'art. 100 del 36/2023

**Capacità economica e finanziaria**

a) Fatturato globale di €. 400.000,00, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura di gara
b) Polizza assicurativa e fidejussoria a copertura del valore della concessione

**Capacità tecniche e professionali**

c) iscrizione presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio, in relazione alla sede dell'impresa concorrente, per l'esercizio delle attività attinenti l'oggetto del servizio. L'oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione C.C.I.A.A. dovrà espressamente riportare i riferimenti alle attività da svolgere nel servizio oggetto di gara;
d) idonea documentazione attestante pregressa esperienza diretta o in capo agli esponenti/rappresentanti legali dell'impresa concorrente, relativa alla gestione di strutture portuali turistiche di dimensioni e numero di ormeggi o servizi equipollenti a quelli oggetto di gara, degli ultimi tre anni;
e) idoneità dei mezzi e delle attrezzature in dotazione all'impresa partecipante per garantire la gestione e la manutenzione dei servizi di cui al Capitolato prestazionale dei servizi allegato al presente bando;

In caso di Raggruppamenti temporanei, i requisiti di cui sopra si intendono soddisfatti qualora la capogruppo mandataria dimostri di essere in possesso dei requisiti alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
Il possesso dei requisiti di cui al punto c) dovrà essere dimostrato anche da uno solo dei soci componenti del raggruppamento stesso. Il concorrente dovrà attestare il possesso dei requisiti relativi alle capacità tecniche, ai sensi dell'art. 100, comma 3 del D.Lvo n. 36/2023,

mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28/12/2000 n. 445. Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Il concorrente dovrà sottoscrivere idonea dichiarazione di assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 36/2023 (allegato A), nei termini e modi richiesti dal bando.

Il concorrente dovrà produrre autocertificazione ai sensi della vigente normativa antimafia attestante che nei propri confronti:

1. non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. che non sussistono nei propri confronti motivi di esclusione alla stipula dei contratti di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
3. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.159/2011 o in alternativa dichiarazione attestante che non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale oppure di aver subito le seguenti condanne, comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione (specificare anche l'articolo del codice penale e l'anno di condanna).

Il concorrente dovrà, altresì, sottoscrivere le dichiarazioni richieste nella documentazione base di gara.

Si precisa che il sopralluogo è obbligatorio e propedeutico alla formulazione dell'offerta, pertanto si richiede apposita attestazione di avvenuto sopralluogo, prodotta da questa stazione appaltante, da allegare alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

## *5. FORMA DELL'AGGIUDICAZIONE*

Il contratto sarà stipulato mediante STIPULA sul MePa con documento elettronico generato dal Sistema.

## 6. MODALITA' DI GESTIONE

La Gestione tecnico-organizzativa, ai sensi dell'art. 45 Bis del Codice della Navigazione, è finalizzata alla gestione delle aree e della struttura pubblica in concessione all'Ente comunale per **ormeggio, varo, alaggio, sosta a secco, taccatura o invaso, lavaggio e servizi accessori**. La gestione consiste nello svolgimento dei soli servizi necessari al funzionamento dell'area portuale in oggetto e di tutti quelli più precisamente riportati nell'allegato capitolato, parte integrante e sostanziale del presente bando, e secondo quanto stabilito nel vigente Regolamento comunale sulla Gestione del porto di Bagnara Calabra.

La controprestazione a favore del soggetto per questo genere di servizio di collaborazione (compreso l'ordinario utile d'impresa) consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente la struttura (introito dei canoni dei posti barca, delle prestazione di alaggio e di varo, introito per la sosta delle imbarcazioni in porto, introito per taccatura e per il lavaggio, nonché per la fornitura di acqua, di corrente elettrica e per tutti i servizi accessori).

## 7. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Porto di Bagnara Calabra, area in concessione al Comune di Bagnara Calabra, come da documentazione planimetrica allegata.

### CONDIZIONI DELL'AFFIDAMENTO

Il servizio affidato in gestione andrà svolto in applicazione e nella piena osservanza delle disposizioni dei seguenti atti normativi e amministrativi:

- condizioni prescritte nel Capitolato prestazionale di gara allegato al presente;
- Regolamento comunale per la Gestione del porto di Bagnara Calabra e successive modifiche ed integrazioni;
- prescrizioni e/o ordinanze della competente Autorità Marittima e dell'Autorità Comunale;

## 9- DURATA DELL'AFFIDAMENTO

**La durata dell'affidamento è stabilita per mesi tre (3) decorrenti dal 1.01.2027** o comunque dal giorno successivo alla data del verbale di consegna.

## 10. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno far pervenire attraverso il sistema elettronico MePa - Consip entro il termine perentorio delle **ore 12,00 del giorno 14.12.2026** la documentazione richiesta (Busta A – Busta B – Busta C).

## 11- GARANZIE RICHIESTE

Per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, è necessario che l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs 36/2023. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma10. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell'art. 106, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter,

comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. ***La garanzia fidejussoria definitiva***, va resa nelle medesime forme di quella sostitutiva della cauzione provvisoria, con estensione di validità almeno pari a quella dell'affidamento di gestione dei servizi portuali aggiudicati.

All'aggiudicatario verranno inoltre richieste, prima della consegna formale dell'area demaniale, le seguenti garanzie e polizze assicurative:

1) polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00;

## 12. RICHIESTA INFORMAZIONI

Possono essere richiesti chiarimenti per via telematica su MePa entro i termini stabiliti nella Procedura di Gara telematica.

Il bando i di gara è visionabile anche presso l'Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet all'indirizzo Web: www.comunebagnara.it .

## 13. CRITERI DI SELEZIONE

## VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

La documentazione principale necessaria alla verifica delle condizioni di ammissibilità alla gara consiste nell'istanza di ammissione alla gara contenente la dichiarazione dei requisiti in lingua italiana da rendersi preferibilmente nello schema allegato (allegato "A") le cui condizioni contenute nell'anzidetto modulo costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.

Nell'apposito schema di autodichiarazione si dovrà essere in grado di dichiarare, a pena d'esclusione, fra l'altro:che la Ditta concorrente è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto e alle concessioni, previste dall'art. 94, D.Lgs. 36/2023;

- che la Ditta concorrente è iscritta, secondo le modalità vigenti nello stato membro della CEE nel quale essa è stabilita, in uno dei registri professionali o commerciali e per l'Italia registro Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura C.C.I.A.A. ecc.) per l'attività inerente il servizio da eseguire;
- che la Ditta possiede i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del 36/2023 e, nello specifico la documentazione probatoria che attesti le capacità tecniche e professionali, (elenco mezzi e attrezzature nelle disponibilità della ditta) tali da consentirle di assolvere alle prestazioni richieste, come meglio esplicitate nel Capitolato prestazionale d'appalto;

In caso di riunione di imprese, gli schemi dovranno essere redatti e sottoscritti dalle singole associate e poi presentate dalla capogruppo, pena l'esclusione.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

a) comporta sanzioni penali;
b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare.

L'amministrazione aggiudicatrice potrà procedere alla verifica della veridicità del contenuto delle dichiarazioni ricevute.

Sono ammesse a presentare offerte anche imprese temporaneamente raggruppate, secondo le modalità di cui all'art. 68 del D.Lgs. 36/2023. L'impresa che partecipa ad un

raggruppamento o ad un consorzio, non può concorrere singolarmente o far parte di altri raggruppamenti o consorzi. Pertanto il consorzio è tenuto ad indicare la denominazione di tutti i consorziati.

**1)** Costituiscono motivi di esclusione dell'impresa dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell' art. 94 D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp per i seguenti reati, anche se riferiti ad un suo subappaltatore:

**a)** per delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416-416 bis del c.p (delitti contro l'ordine pubblico), ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- **b)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater, 320, 321, 322,322-bis, 346-bis, 353, 353-bis,354, 355 e 356 del codice penale, (delitti contro la P.A) nonché all'articolo 2635 del codice civile (corruzione tra privati) ;
- **b – bis)** false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
- **c)** frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- **e)** delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio) ,648-ter (impiego di denaro di provenienza illecita) e Pagina 8 di 41 648-ter.1 (auto riciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali

definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,

n. 109 e successive modificazioni;

- **f)** sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da

  cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

**2)** Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al punto 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo secondo), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (informazione interdittiva). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4- bis (termini per il rilascio delle comunicazioni), e 92, commi 2 e 3 (termini per il rilascio delle informazioni),del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Ai sensi dell'art. 85, del D.lgs n. 159/2011, come modificato dalla Legge n. 161/2017, la documentazione antimafia è richiesta anche in caso di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, di società cooperative, di consorzi cooperativi, di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, e sarà riferita al legale rappresentante, agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati.

**3)** L'esclusione prevista ai punti 1) e 2) va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,

qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

**4)** Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

**5)** Costituisce motivo di esclusione del concorrente il verificarsi di una delle seguenti situazioni, anche se riferite a un suo subappaltatore la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 11 del presente codice, accertate con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante:

**a)** lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

**b)** l'essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua

integrità o affidabilità, accertato con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Conformemente alle linee Guida n 6 dell'ANAC del 11.10.2017, sono comunque rilevanti ai fini dell'esclusione dalla gara, a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell'illecito, le condanne non definitive rientranti tra gli illeciti professionali gravi, riportate a titolo esemplificativo al punto
2.2. delle stesse linee Guida.

**c)** il determinarsi di una situazione di conflitto di interesse con personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che intervenga anche per conto della S.A., ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

**d)** il determinarsi di una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.L.vo n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

**e)** l'essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 (contrasto al lavoro irregolare);

**f- bis)** l'aver presentato nella presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

**f-ter)** l'essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera

l'iscrizione nel casellario informatico;

**f)** l'essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

**g)** l'aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; i) violazione dell'obbligo relativo alla presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione relativa alla sussistenza del medesimo requisito;

**l)** l'essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.

203, e che non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano

**m)** i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

**n)** il trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

- il trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023;
- l'aver direttamente o indirettamente partecipato alla preparazione della presente procedura d'appalto ai sensi dell'art. 78 del D.lgs. 36/2023;

**6.)** Il verificarsi di una delle precedenti situazioni comporta l'esclusione in qualunque momento della procedura di gara, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a

causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 1, 2, 4, e 5.

**7.)** Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di

carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

**8.)** Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

**9.)** Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai punti 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

**10.)** Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai punti 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna;

**11.)** Le cause di esclusione previste dall'art. 94 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

E' fatta salva comunque l'applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445 comma

2 460 comma 5 del codice di procedura penale, riguardanti rispettivamente la

riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza e l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso della pena patteggiata o decreto penale di condanna accertata con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Adempimenti antimafia

Ai sensi dell'art. 85, del D.lgs n. 159/2011, come modificato dalla Legge n. 161/2017, la Stazione Appaltante acquisirà, altresì, la documentazione antimafia dell'aggiudicatario che, in caso di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, di società cooperative, di consorzi cooperativi, di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, sarà riferita al legale rappresentante, agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati; Inoltre la stazione appaltante richiederà attraverso la Banca Dati Telematica Nazionale "SI.CE.ANT." la documentazione antimafia nei confronti dell'aggiudicatario e, in caso di esito interdittivo, si procederà all'esclusione dell'aggiudicatario in via provvisoria, alla revoca dell'aggiudicazione definitiva nelle more eventualmente intervenuta fino alla risoluzione del contratto, con i consequenziali provvedimenti ai sensi di legge, cui conseguirà il divieto di partecipazione, per tutta la durata di validità dell'informativa, ad altre procedure concorsuali.

### 14. VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di tempo pari a 180 giorni decorrenti dal giorno di apertura delle buste dei concorrenti.

## 15. CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

**Sarà adottato il criterio di aggiudicazione dell'offerta a RIALZO economicamente più vantaggiosa per l'Ente.**

**Offerta tecnica**: Le proposte migliorative devono essere specifiche, verificabili, compatibili con le condizioni delle aree e con le prescrizioni delle autorità competenti. Esse non possono modificare le tariffe approvate dal Comune né comportare ulteriori oneri a carico dell'ente. Le proposte dell'aggiudicatario costituiscono obblighi contrattuali e i relativi costi devono essere inclusi nel PEF.

**Offerta economica**: consiste nel rialzo sul canone minimo dovuto al Comune. L'importo del canone soggetto a rialzo da corrispondere al Comune è stabilito in **€ 10.500,00**.

Non sono ammesse offerte economiche che prevedano un canone pari o inferiore all'importo di € 10.500,00 posto a base di gara. L'offerta economica dovrà pertanto prevedere, a pena di esclusione, un rialzo strettamente positivo rispetto al predetto importo.

Il concorrente presenta un **Piano Economico-Finanziario semplificato** riferito all'intera durata della concessione, coerente con l'offerta tecnica e con il canone offerto.

- Conto economico previsionale (articolato per singola proposta progettuale)
- Prospetto dei costi e dei ricavi di gestione;
- Indicatori di base di sostenibilità economica

Il piano espone le ipotesi di ricavo, i costi del personale, le utenze, le manutenzioni, le assicurazioni, gli oneri ambientali, gli eventuali investimenti, il canone dovuto al Comune e il risultato economico atteso. Una relazione illustra le ipotesi adottate, i flussi finanziari e i principali rischi della gestione.

L'offerta dovrà essere sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'offerente, e non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte, digitalmente. L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.

Le buste previste A (Documentazione) – B (Offerta Tecnica) – C (Offerta economica).

| Busta | Contenuto |
|---|---|
| **A — Documentazione amministrativa** | Documenti allegati alla procedura da compilare e re-inviare |
| **B — Offerta tecnica** | Relazione organizzativa e proposte migliorative |
| **C — Offerta economica e PEF** | Canone offerto, Piano Economico-Finanziario e relazione sulle relative ipotesi |

Per la valutazione si procederà attribuendo 70 punti tecnici e 30 economici, secondo i seguenti

criteri:

| Criterio | Elementi da valutare | Punti massimi |
|---|---|---|
| **A. Organizzazione e qualità della gestione** | Programmazione delle attività, coordinamento del personale, continuità del presidio, procedure per picchi di affluenza e gestione delle segnalazioni | **30** |
| **B. Manutenzione e conservazione dei beni affidati** | Piano degli interventi ordinari, controlli preventivi, registrazione delle anomalie e modalità di tempestivo intervento | **20** |
| **C. Gestione ambientale** | Misure migliorative per pulizia, prevenzione degli sversamenti, raccolta e corretta gestione dei rifiuti, contenimento dei consumi | **15** |
| **D. Informazione e accessibilità dei servizi** | Strumenti di informazione agli utenti, prenotazione, gestione dei reclami e assistenza alle persone con disabilità | **5** |
| **E. Canone offerto al Comune** | Rialzo rispetto al canone minimo | **30** |
| **Totale** | | **100** |

Di seguito viene proposta una definizione dettagliata per ciascun elemento richiesto:

**1. Definizione dei Livelli di Punteggio (Alto, Medio, Basso)**

Per ogni criterio tecnico (A, B, C, D), l'attribuzione del punteggio discrezionale o a tabelle di sub-criteri risponde alle seguenti soglie qualitative:

- **Punteggio Alto (75% - 100% del massimo assegnabile al criterio):**
    - *Giustificazione:* Si applica a offerte che presentano soluzioni di eccellenza, fortemente innovative, ampiamente dettagliate, con un valore aggiunto tangibile per l'utenza e superiori agli standard minimi richiesti dal capitolato. Le proposte sono complete, immediatamente cantierabili e dimostrano un'elevata affidabilità organizzativa o gestionale.
- **Punteggio Medio (40% - 74% del massimo assegnabile al criterio):**
    - *Giustificazione:* Si applica a offerte adeguate, che rispondono pienamente agli obblighi contrattuali e presentano modesti elementi migliorativi. La proposta è corretta e coerente, ma priva di particolari spunti innovativi o di un livello di dettaglio approfondito.
- **Punteggio Basso (1% - 39% del massimo assegnabile al criterio):**
    - *Giustificazione:* Si applica a offerte appena sufficienti, che presentano carenze descrittive, soluzioni standard prive di personalizzazione rispetto al servizio richiesto o risposte generiche che lasciano margini di incertezza sull'effettiva esecuzione.

- **Punteggio Zero (0):**

    - *Giustificazione:* Offerta non pervenuta, non conforme agli obblighi essenziali del capitolato, oppure recante proposte in contrasto con le norme vigenti o con le tariffe approvate dal Comune.

**2. Modalità di Calcolo e Coefficienti**
La formula e i criteri di calcolo per l'attribuzione dei punteggi si suddividono tra componente tecnica ed economica:

- **Per l'Offerta Tecnica (Criteri A, B, C, D - Totale max 70 punti):**

    - *Metodo di valutazione:* **A discrezione della Commissione Giudicatrice** (o tramite sistema di confronto a coppie/coefficienti motivati).

    - *Coefficienti:* I commissari assegnano un coefficiente compreso tra **0,00 e 1,00** a ciascun elemento sulla base di motivazioni verbali iscritte a verbale. Il punteggio del singolo criterio si ottiene moltiplicando il coefficiente medio attribuito per il punteggio massimo del criterio stesso.

- **Per l'Offerta Economica (Criterio E - Totale max 30 punti):**

    - *Modalità di calcolo:* Viene applicata la formula proporzionale lineare basata sul massimo rialzo offerto rispetto al canone minimo posto a base di gara.

    - *Formula:*

$$\frac{\text{Punteggio Economico} = 30 \times \text{Rialzo Offerto dal concorrente}}{\text{Rialzo massimo offerto fra i concorrenti ammessi}}$$

**3. Soglia di sbarramento (Soglia Tecnica Minima)**
Al fine di garantire un livello qualitativo adeguato del servizio, il bando stabilisce una soglia di sbarramento tecnico:

- **Definizione:** Il concorrente dovrà raggiungere un punteggio complessivo nell'offerta tecnica (somma dei criteri da A a D) **non inferiore a 42 punti su 70**.

- **Effetto:** Le offerte che non raggiungeranno tale soglia minima saranno escluse dalla procedura prima dell'apertura delle buste economiche, in quanto giudicate non idonee a soddisfare gli standard qualitativi richiesti dal Comune.

## 16. OPERAZIONI DI GARA

Il giorno **XXXXXXXXX** si procederà all'apertura delle buste nell'ordine A – B per la verifica documentale e dell'idoneità degli offerenti. La stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione verrà effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Successivamente si procederà all'apertura dell'offerta economica, busta C.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa abbia conseguito il punteggio tecnico minimo di 42/70 previsto dal presente bando, presenti un rialzo positivo rispetto al canone posto a base di gara e risulti conforme alle condizioni e ai requisiti stabiliti dalla documentazione di gara, ferma restando la verifica della sua congruità e convenienza.

Parimenti, essa si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, ove, per motivi insindacabili, ritenga che le offerte pervenute non incontrino pienamente i risultati attesi.
Sulla base dell'offerta migliore la stazione appaltante provvederà a dichiarare il soggetto aggiudicatario.

## 17. INFORMATIVA GENERALE

Ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679), riguardo al procedimento instaurato da questo bando, s'informa che le finalità cui sono destinati i dati che verranno raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara ed allo svolgimento dell'appalto. I diritti spettanti agli interessati sono quelli di cui agli articoli da 15 a 22 del citato Regolamento UE cui si rinvia.

I soggetti o le categorie dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno e/o esterno all'Amministrazione a vario titolo implicato nel procedimento, 2) i concorrenti che partecipano alla gara, 3) ogni altro soggetto che abbia legittimo interesse ai sensi della Legge 241/90.

## 18. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO

Organo competente per eventuali ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Calabria, Sezione di Reggio Calabria.

## *19. PRESENTAZIONE DI RICORSO*

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:

I. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
II. entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
III. entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

Dalla residenza municipale, li 03/11/2026

**Il Responsabile UOC7**
**F.to Arch. Jusy Calabrò**